Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell'art. 63 del CGS CONI

Descrizione

In tema di revisione, può dirsi superata la *vexata quaestio* della compatibilità della disciplina vigente con le previsioni dell'art. 63 del CGS CONI, che, al comma 1, ammette la revisione solo *quando la sanzione* è *stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili* e non anche, dunque, per il "caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile". E ciò, in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, è pervenuta ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 2 e 18 della Costituzione) in chiave di ampliamento delle ipotesi di ricorso agli istituti straordinari della revocazione e della revisione ed "in funzione del perseguimento ed attuazione del principio di effettività e nella prospettiva di dare soddisfazione all'esigenza di rimuovere dall'ordinamento sportivo decisioni che, per uno dei tassativi casi indicati, appaiono, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia". (Corte federale d'appello n. 91/2018-2019)

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 11/CFA/2021-2022/E

Presidente

Torsello

Relatore

D'Alessandri

Riferimenti normativi

art. 63 CGS; art. 63 del CGS CONI

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0011 CFA del 19 agosto 2021 (A.S.D. Filattierese)